



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Consigliere

OMISSIS

10/6/2015

Oggetto: AG 47/2015/AC – sussistenza del conflitto di interesse *ex art.* 6-bis l. 241/1990 – richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 3 febbraio 2015, acquisita al prot. n. 11015, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 10 giugno 2015, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si richiama in via preliminare l’art. 6-*bis* («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

La disposizione stabilisce, dunque, per i soggetti ivi indicati, un obbligo di astensione ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico degli stessi.

La predetta norma va coordinata con le previsioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale stabilisce all’art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza».

Tale disposizione contiene dunque una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse configurabile in capo al dipendente pubblico e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

In relazione a siffatte situazioni, il PNA (All. 1, par. B6) precisa, quindi, che «la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Consigliere

amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione».

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa (All. 1, par. B6, PNA).

Come evidenziato in relazione alla prativa identificata come AG11/2015 (approvata nell'adunanza consiliare del 4 marzo 2015) le disposizioni sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo. Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che possono influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla *potenzialità* del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo *assoluto* il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza (come evidenziato dall'Autorità con Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014).

* * *

Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti, la OMISSIS, quale ente competente per la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle autoscuole, ai sensi dell'art. 123 Codice della Strada, ha svolto verifiche in ordine alla gestione di un'autoscuola (autoscuola OMISSIS), accertando talune irregolarità (i corsi di formazione per conducenti presso l'autoscuola venivano tenuti dal figlio del titolare, docente a tempo indeterminato presso una scuola secondaria di secondo grado, in assenza di autorizzazione del dirigente scolastico; il titolare dell'autoscuola era risultato in possesso di altra patente di guida scaduta; veniva infine contestato



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Consigliere

che per le attività svolte dai familiari - in maniera continuativa ed indispensabile per l'esercizio dell'attività economica - era stato prodotto un contratto d'opera di lavoro gratuito), a causa delle quali la predetta Amministrazione, ha ritenuto la condotta dei soggetti coinvolti "non deontologicamente professionale" (cfr. nota prot. n. 73402 del 19.12.2014, avvio procedimento di sospensione dell'attività).

A seguito di tale nota, i destinatari della stessa hanno presentato una denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica nei confronti dei dipendenti responsabili dell'attività istruttoria, per i reati di diffamazione ed abuso d'ufficio; ragione per la quale l'Amministrazione Provinciale ha disposto la sospensione del relativo procedimento.

In simili circostanze, alla luce del chiaro disposto dell'art. 7 della l. 241/1990, sopra riportato, si ritiene sussistere in capo ai dipendenti coinvolti nella vicenda, un potenziale conflitto di interessi.

Pertanto - alla luce dell'avviso espresso in precedenza – sussiste l'obbligo per gli stessi di astenersi dall'assumere atti o provvedimenti sulla questione illustrata, trattandosi di una situazione potenzialmente idonea a minare le condizioni di imparzialità richieste nell'esercizio delle loro funzioni.

Al riguardo, tuttavia, sembra opportuno evidenziare che sulla base delle indicazioni del PNA sul tema (all. 1, B6), nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto di interessi riguardi il dirigente, la valutazione in ordine alle iniziative da assumere spetterà al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Francesco Merloni